



CANOTTIERI SANREMO

Associazione Sportiva Dilettantistica

ANNO DI FONDAZIONE 1933

CANOTTAGGIO

CANOA

MOTONAUTICA


VELA

WINDSURF

C.SO NAZARIO SAURO 30 - 18038 SANREMO (IM) - TEL. 0184 503737 - FAX 0184 545260 - C.F. 81005710082 - P. IVA 01047240088
www.canottierisanremo.com - info@canottierisanremo.com - canottierisanremo@pcert.postecert.it

REGOLAMENTO DEI PONTILI

- ART 1. Possono usufruire dell'attracco ai pontili di proprietà dell'Associazione Canottieri Sanremo tutti i Soci che non siano morosi verso l'associazione e che siano proprietari o affittuari di una imbarcazione le cui dimensioni non siano superiori a 14 metri di lunghezza e a 5 di larghezza. Salvo il diritto di priorità dei Soci, possono usufruire dell'attracco anche i non Soci ai quali verrà applicata la relativa tariffa.
- ART 2. Il Socio che desidera usufruire dell'attracco deve presentare domanda alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo apposito. Nell'ipotesi che le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, verrà data la precedenza al Socio con maggior anzianità di iscrizione.
- ART 3. Qualora vi sia la disponibilità del "posto barca" richiesto l'assegnazione avverrà previo pagamento del canone annuo di locazione alla Segreteria dell'Associazione.
- ART 4. La locazione del "posto barca" dura 12 mesi corrispondenti all'anno solare. Solo per il primo anno di locazione il conduttore è tenuto al pagamento del canone dal mese di attracco fino al 31 dicembre. Il conduttore che all'atto della riconferma si impegna a lasciare libero l'attracco entro il 30 aprile verserà 1/3 del canone annuo, oltre quella data sarà sempre dovuto il corrispettivo per l'intero anno solare.
- ART 5. Qualora il conduttore dovesse assentarsi per un periodo prolungato dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Pontili o alla Segreteria, indicando approssimativamente la data del rientro. In tal caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione durante il periodo di assenza potrà disporre dell'ormeggio il cui introito andrà a beneficio dell'Associazione.
- ART 6. L'ubicazione dei "posti barca" viene stabilita dal direttore dei pontili tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni delle imbarcazioni. Le barche e i natanti con motore a benzina verranno sistemate in posizione di sicurezza a giudizio insindacabile del Direttore dei Pontili. Questi in caso di necessità per fondati motivi, potrà far spostare le barche ad altro ormeggio.
- ART 7. Il Direttore dei Pontili avrà cura che gli stessi siano tenuti liberi da materiali ingombranti e, comunque, che possano intralciare o sporcare. Ove del caso, il Direttore dei Pontili ha la facoltà di fare rimuovere detti materiali.



CANOTTIERI SANREMO

Associazione Sportiva Dilettantistica

ANNO DI FONDAZIONE 1933

CANOTTAGGIO

CANOA

MOTONAUTICA

VELA

WINDSURF

C.SO NAZARIO SAURO 30 - 18038 SANREMO (IM) - TEL. 0184 503737 - FAX 0184 545260 - C.F. 81005710082 - P. IVA 01047240088
www.canottierisanremo.com - info@canottierisanremo.com - canottierisanremo@pcert.postecert.it

ART 8. La catenaria è di proprietà dell'Associazione che ne cura la manutenzione; gli utenti non possono ormeggiarsi a nessun'altra struttura; la parte tessile e la catena sono di proprietà dell'utente a carico del quale è la manutenzione. In caso di rottura dell'ormeggio in assenza dell'utente l'Associazione provvederà al ripristino e il dovuto verrà rimborsato all'associazione nel minor tempo possibile.

ART 9. I conduttori sono responsabili di tutti i danni che dovessero causare ai pontili e alle imbarcazioni attraccate. Gli stessi pertanto sono tenuti a stipulare con una compagnia di assicurazione italiana o, se straniera, riconosciuta in Italia, una polizza di responsabilità civile sufficiente a garantire la copertura dei danni che potrebbero provocare.

ART 10. I conduttori sono tenuti al pagamento del consumo dell'energia elettrica secondo le modalità che verranno indicate al riguardo.

ART 11. Perdono diritto al "posto barca" i conduttori che:

- a) vengono dichiarati decaduti dalla qualifica di Socio ai sensi dello Statuto Sociale;
- b) non pagano il canone di locazione nei modi previsti dal precedente art. 4;
- c) Non stipulano la polizza di assicurazione come previsto dal precedente art. 9;
- d) Si rifiutano di occupare il "posto barca" loro assegnato dal direttore dei Pontili (art. 6);
- e) non ottemperano alle disposizioni emanate dal Direttore dei Pontili.

ART 12. L'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione Canottieri Sanremo su proposta del Consiglio Direttivo stabilirà ogni anno l'ammontare del canone di attracco per i Soci e i non Soci, secondo tabelle che tengono conto delle dimensioni delle imbarcazioni.

ART 13. Le eventuali controversie che potessero sorgere, per questioni attinenti l'attività dei pontili verranno demandate al Consiglio direttivo dell'associazione Canottieri Sanremo che ne curerà il componimento.

ART 14. L'Associazione Canottieri Sanremo declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni e persone ed imbarcazioni dovuti all'uso irrazionale dei pontili, a furti, incendi, mareggiate o altre calamità fatto salvo per quello contemplato dalla copertura assicurativa in atto.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
